

**STATUTO  
DEL  
CLUB AMICI DELLA TOPOLINO APS  
TRIESTE**

(con modifiche apportate come da verbali di Assemblea Ordinaria 21 GENNAIO 2023)

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI**

- art.1 E' costituita, con sede a Trieste, un'associazione di amatori di vetture d'epoca e interesse storico e collezionistico denominata "CLUB AMICI DELLA TOPOLINO APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. Essa ha durata illimitata e può accogliere soci senza limitazioni geografiche (provincia, regione, nazionali o di altra nazionalità). Il simbolo del sodalizio è riprodotto nel foglio allegato al presente statuto. La sede legale del sodalizio è nella provincia di Trieste, sia pure quella sociale e ricreativa. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- art.2 Il sodalizio non ha scopi politici o concorrenziali, ma esclusivamente culturali, storici e sportivi ed ha carattere autonomo, indipendente e volontario. L'associazione " CLUB AMICI DELLA TOPOLINO APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  
L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale e perseguendo i seguenti scopi di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
- a. riunire tutti coloro (persone od enti) appassionati di veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico (intendendo per veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico, ora ed ogni qualvolta che se ne parlerà nel presente statuto: autovetture, motocicli, motocarrozzette, autocarri ecc.) ed in particolare quella famosa "FIAT 500" meglio conosciuta storicamente come TOPOLINO;
  - b. custodire il retaggio morale e materiale dei veicoli di proprietà dei soci del sodalizio;
  - c. redigere e conservare il registro dei veicoli di proprietà dei soci;
  - d. patrocinare, partecipare ed organizzare manifestazioni e raduni di qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, camion ect.);
  - e. facilitare i soci nella ricerca dei pezzi di ricambio necessari per riparare e conservare i loro veicoli;
  - f. patrocinare, partecipare ed organizzare pubblicazioni come al punto e).
- art.3 I soci del sodalizio in possesso di vetture di interesse storico e regolarmente iscritte al sodalizio stesso, partecipano di diritto a tutte le manifestazioni (raduni compresi) organizzate o patrocinate dal Club Amici della Topolino anche se tali vetture non sono Fiat 500 a, b, c, o versioni derivate o modificate (in deroga a quanto previsto nell'art. 2 punto d)).

- art.4 Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, il sodalizio può aderire ad altre organizzazioni simili locali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali qualora tale adesione comporti un migliore proseguimento degli scopi di cui all'art. precedente e che non siano in contrasto tra loro.
- art.5 Il sodalizio, per mezzo del suo Consiglio direttivo, designa e nomina i suoi rappresentanti qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 3, nel caso tale rappresentanza sia opportuna e richiesta.
- art.6 In particolare, qualora il sodalizio si federasse all'A.S.I. (Automoto Club Storico Italiano), i soci tutti si impegnano a seguirne scrupolosamente le direttive.

## TITOLO II

### SOCI – AMMISSIONE E RECESSO

- art.7 L'iscrizione al sodalizio è aperta a tutti coloro (persone od enti) che dimostrino interesse per i veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico. Un socio del sodalizio può essere socio anche in altre associazioni simili. Tutti con un anno di prova.
- art.8 Chiunque aspiri ad essere socio, deve presentare domanda al sodalizio impegnandosi all'osservanza del suo statuto e al regolare versamento della quota sociale. L'accoglimento o meno della domanda è di competenza del Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. I soci proprietari di veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico possono, all'atto d'iscrizione al sodalizio, iscrivere tutti i veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico di loro proprietà al sodalizio stesso. Anche l'accettazione dei veicoli d'epoca e interesse storico e collezionistico al sodalizio è competenza del Consiglio Direttivo.
- art.9 L'iscrizione è rinnovata di anno in anno previo pagamento della quota sociale.
- art.10 Il socio può richiedere in qualsiasi momento di recedere dal sodalizio. Ciò non comporta la restituzione della quota di adesione al sodalizio già pagata per l'anno sociale in corso al momento della richiesta di uscita dal sodalizio.
- art.11 La qualità di socio si perde:
- a) per morte;
  - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
  - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
  - d) per esclusione.
- Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo

per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

- art.12 La quota per i soci ordinari è costituita da:
- a. quota di iscrizione annuale al sodalizio;
  - b. quote dovute all'ASI;
  - c. eventuali quote di adesione ad altre organizzazioni similari che non siano in contrasto con l'ASI;
  - d. eventuali quote straordinarie in caso di necessità particolari del sodalizio, comunque a carattere facoltativo.

Le decisioni riguardanti le quote di cui ai punti a),c), e d), devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le quote al punto b) non sono decise dal sodalizio ma direttamente dall' ASI.

Tutte le quote (punti a), b), c) e d)) devono essere pagate nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo e, comunque, non in forma differenziata o dilazionata.

- art.13 Viene istituita la carica di “socio ad honorem”.
- Possono essere dichiarati “soci ad honorem” coloro che si sono distinti per azioni di fattivo sostegno dell'attività del sodalizio.
- L'iscrizione in un apposito album dei “soci ad honorem” viene deliberata dal Consiglio direttivo.
- E' pure istituito il titolo di “presidente onorario” per gli ex Presidenti del sodalizio e per coloro che si sono distinti per eccezionali attività in favore del sodalizio.
- Il titolo di “Presidente Onorario” viene conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Assemblea stessa.
- Il Presidente Onorario può partecipare con voto consultivo, all'Assemblea ordinaria ed al Consiglio direttivo.
- Viene inoltre istituito il titolo di “socio fondatore”, attribuito a quei soci che hanno dato origine a questo sodalizio.
- Possono fregiarsi del titolo di socio fondatore i seguenti signori:
- Antonio Lombardi
  - Edoardo Gridelli
  - Fabio Visintini
  - Fabrizio Indrigo
  - Franco Lazzari
  - Giovanni Girardi
  - Giuseppe Croce
  - Lorenzo Grion
  - Marcello Giordano
  - Marino Delneri
  - Salvatore.Mazzara

#### art.14 volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

#### art.15 sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### art.16 lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI**

art.17 Al verificarsi dei punti d) dell'art.2, Titolo I, le decisioni di qualsiasi natura spettano al Presidente del sodalizio, previa consultazione con il Consiglio direttivo.

art.18 All'inizio della manifestazione il Presidente dovrà presentare un bilancio preventivo della manifestazione stessa all'approvazione del Consiglio direttivo e del Revisore dei Conti.

art.19 Il Presidente può aderire ad un Comitato organizzatore, formato da enti o persone esterne al sodalizio non aventi le stesse finalità del sodalizio stesso, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, Titolo I. La deroga è concessa allo scopo di facilitare il compito del sodalizio nella organizzazione di manifestazioni, comunque in sintonia con le direttive statutarie.

art.20 Il Presidente può essere coadiuvato dal Vice Presidente, in caso di necessità, nell'attuazione di quanto contenuto negli Art. 13, 14 e 15.

art.21 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Ordinaria;

- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Tesoriere;
- e. il Segretario;
- f. l'Organo di controllo laddove eletto;
- g. il Revisore dei Conti laddove eletto;

I soci, per poter partecipare a qualunque organo del sodalizio, devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

art.22 Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. I soci eletti negli organi del sodalizio, alla fine del loro mandato, devono provvedere, nei tempi e nei modi previsti dallo presente statuto a indire le elezioni degli organi sociali del mandato successivo.  
Con la fine del quadriennio sociale decadono pure tutti gli incarichi in seno al sodalizio affidati durante il mandato sociale.  
I soci eletti in qualsiasi organismo del sodalizio, possono essere rieletti, senza limitazioni, anche nella stessa carica avuta in precedenza.

### **Assemblea Ordinaria**

art.23 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati .

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

art.24 L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

art.25 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

art.26 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

art.27 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

art.28 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **Consiglio direttivo**

art.29 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

art.30 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

art.31 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

art.32 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

## **Il Presidente**

art.33 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

## **Il Tesoriere**

art.34 Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il

bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

## **Il Segretario**

art.35 Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## **L'Organo di controllo**

art.36 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **Revisore legale dei conti**

art.37 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

Art.38 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

art.39 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

art.40 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

art.41 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Libri sociali**

art.42 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## **Pubblicità e trasparenza**

art.43 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

## **Bilancio sociale e informativa sociale**

art.44 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

## **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

art.45 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **Norma finale**

Art.46 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente  
Aita Paolo

Segretario  
Lombardi Antonio

Consiglieri

TRIESTE, 21 GENNAIO 2024